Caduta dall'alto in cantiere: quando risponde il CSE anche in assenza di interferenze

La Cassazione definisce i confini della responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, distinguendo i rischi specifici dell'impresa da quelli legati all'organizzazione del cantiere e soffermandosi sugli obblighi di verifica del PSC anche quando opera una sola impresa.

di Redazione tecnica – 26.11.2026

La funzione di **alta vigilanza del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)** si esaurisce nella gestione dei **rischi interferenziali** oppure comprende anche la verifica delle misure di protezione legate all'organizzazione del cantiere, quando a operare è una sola impresa?

La distinzione tra rischi specifici dell'impresa e rischi riconducibili alla configurazione generale del cantiere è al centro della **sentenza della Corte di Cassazione del 16 novembre 2026, n. 40221**, con la quale i giudici di legittimità hanno ricostruito gli obblighi di verifica attribuiti al coordinatore dal **D.Lgs. n. 81/2008**, soffermandosi sul rapporto tra i contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'evoluzione delle lavorazioni e la periodicità delle azioni di controllo.

Pur non essendo tenuto a controllare puntualmente le modalità di esecuzione delle singole lavorazioni, il CSE deve verificare il **rispetto delle prescrizioni del PSC** anche in assenza di interferenze. Come ha evidenziato la Corte, infatti, la presenza di una sola impresa in cantiere non è di per sé sufficiente a qualificare un rischio come specifico dell'attività di quest'ultima, soprattutto quando le misure di prevenzione previste dal piano riguardano l'organizzazione generale dei lavori.

Responsabilità del CSE oltre i rischi interferenziali: la sentenza della Cassazione

La vicenda riguarda un infortunio verificatosi durante i lavori di ristrutturazione e adeguamento strutturale di un edificio scolastico, nell'ambito dei quali era prevista la rimozione delle scossaline, dei canali di gronda, dei pluviali e dei pannelli di copertura.

Sia il PSC sia il Piano Operativo di Sicurezza (POS) dell'impresa prevedevano l'allestimento di un **ponteggio lungo l'intero perimetro dell'edificio**, da realizzare immediatamente dopo l'installazione del cantiere.

A distanza di circa un mese dall'avvio dei lavori, il ponteggio era ancora presente su un solo lato del fabbricato, nonostante fossero già iniziate le lavorazioni sulla copertura. Per raggiungere la gronda in corrispondenza di una delle facciate prive dell'opera provvisionale, un lavoratore era salito su una scala in alluminio che, urtata da uno dei pannelli staccatosi dal tetto, aveva oscillato provocandone la caduta.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione era stato riconosciuto responsabile del **reato di lesioni personali colpose** aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica e condannato a tre mesi di reclusione, con pena condizionalmente sospesa, oltre al risarcimento dei danni in solido con il Comune committente.

Nel ricorso contro la sentenza di condanna, confermata in appello, la difesa del professionista aveva sostenuto che l'infortunio fosse riconducibile a un rischio specifico dell'impresa esecutrice, l'unica presente in cantiere al momento dell'incidente, e che il coordinatore, non essendo stato informato dell'avvio dei lavori in quota, non avesse avuto motivo di ritenere che le lavorazioni sarebbero iniziate prima del completamento del ponteggio.

Obblighi del CSE: verifica e attuazione del PSC ai sensi dell'art. 92

Tra le argomentazioni difensive vi era anche il riferimento alla contravvenzione relativa alla violazione dell'art. 92, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008, contestata dagli organi di vigilanza ed estinta attraverso la procedura prevista dal D.Lgs. n. 758/1994, alla quale la difesa riteneva non potesse essere attribuita alcuna efficacia causale nella produzione dell'infortunio.

La Cassazione ha però rilevato che, nel procedimento per lesioni personali colpose, al coordinatore era stata contestata la violazione della **lettera a)** dello stesso articolo.

Mentre la lettera b) disciplina, tra gli altri, gli obblighi di **verifica dell'idoneità del POS**, della sua coerenza con il PSC e di adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori, la lettera a) stabilisce che il

coordinatore per l'esecuzione verifichi «con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro».

Dal momento che il PSC già prevedeva il ponteggio perimetrale quale misura di protezione per lo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni sulle pareti esterne e sulla copertura dell'edificio, non era necessario adeguare il piano sotto questo profilo. L'addebito riguardava invece l'**omessa verifica dell'attuazione di una prescrizione** alla quale l'impresa esecutrice avrebbe dovuto attenersi sin dall'allestimento del cantiere.

PSC: la distinzione tra rischi interferenziali, organizzativi e specifici dell'impresa

Per definire il perimetro degli obblighi del CSE, la Cassazione ha richiamato i contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento, la cui predisposizione compete, ai sensi dell'**art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008**, al coordinatore per la progettazione (CSP).

L'**art. 100** del decreto stabilisce che il PSC, parte integrante del contratto di appalto, contenga una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, finalizzate alla prevenzione e alla riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Ai sensi del comma 3, i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto dal PSC e dal POS, per quanto di rispettiva pertinenza.

L'**Allegato XV** individua, in particolare, tre ambiti di analisi:

- i rischi connessi all'area di cantiere (punto 2.2.1);
- i rischi connessi all'organizzazione del cantiere (punto 2.2.2);
- i rischi connessi alle lavorazioni e alle loro interferenze (punto 2.2.3).

Il PSC prende quindi in considerazione anche le fonti di pericolo derivanti dalle caratteristiche dell'ambiente di lavoro, dalle modalità di organizzazione delle attività e dalle procedure lavorative, fermo restando che il punto 2.2.3 dell'Allegato XV esclude dall'analisi i **rischi specifici propri dell'attività delle imprese**.

Poiché al CSE compete la verifica dell'attuazione delle prescrizioni del PSC, la sua **posizione di garanzia** si estende all'area di rischio che il piano è destinato a governare, indipendentemente dal fatto che in una determinata fase dei lavori siano presenti più imprese e sussista un pericolo derivante dall'interferenza tra le rispettive attività.

Caduta dall'alto: quando il rischio rientra nelle responsabilità del CSE

Nel distinguere i rischi specifici dell'impresa da quelli riconducibili alla configurazione generale del cantiere, la Cassazione ha richiamato un precedente orientamento giurisprudenziale (Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 3288/2017), secondo il quale la specificità del rischio non dipende dalla maggiore o minore difficoltà di esecuzione della lavorazione, quanto dalla sua riconducibilità all'attività per la quale si è fatto ricorso all'impresa esecutrice oppure alla **conformazione generale del cantiere**.

Qualora i rischi derivanti dalle attività delle singole imprese si ripercuotano sull'area di cantiere, sulla sua organizzazione o sulle altre lavorazioni, essi rientrano nell'ambito delle valutazioni e delle verifiche demandate ai coordinatori, secondo le rispettive attribuzioni.

È il caso del **rischio di caduta dall'alto**, espressamente richiamato dal punto 2.2.3, lettera c), dell'Allegato XV tra quelli ai quali dedicare particolare attenzione nella redazione del PSC. Pur potendo costituire un rischio specifico dell'attività di un'impresa, la caduta dall'alto rientra nella sfera di competenza del CSE per gli aspetti che il PSC disciplina in funzione dell'organizzazione del cantiere.

Nel caso esaminato, il ponteggio perimetrale costituiva un apprestamento essenziale per lo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni previste sulla copertura e sulle facciate dell'edificio e la sua realizzazione era stata programmata sin dall'allestimento del cantiere.

La Cassazione ha quindi ritenuto corretta l'attribuzione al coordinatore dell'obbligo di verificare l'attuazione di una misura di protezione che riguardava l'organizzazione complessiva dei lavori, anche in assenza di interferenze tra imprese.

Alta vigilanza del CSE: frequenza dei sopralluoghi e limiti del controllo

La funzione di alta vigilanza attribuita al coordinatore non comporta un controllo puntuale e continuativo delle singole lavorazioni, demandato al datore di lavoro, al dirigente e al preposto, ma comprende l'obbligo di prevedere momenti di verifica dell'effettiva attuazione delle misure contenute nel PSC.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Cassazione ha ricordato che tali verifiche, pur non richiedendo una presenza quotidiana in cantiere, devono avere una «**periodicità significativa e non burocratica** (cioè dettata da necessità che risultino idonee allo scopo e non routinarie)».

Nell'accertamento di eventuali responsabilità del coordinatore, ciò che interessa è l'adeguatezza sostanziale delle **azioni di coordinamento, informazione e verifica** rispetto alle caratteristiche e all'evoluzione delle lavorazioni.

Nel caso esaminato, il professionista aveva dichiarato di essersi recato in cantiere il giorno precedente all'infortunio, quando era stato ultimato il getto di calcestruzzo alla base dell'edificio, e aveva avuto modo di constatare che il ponteggio interessava ancora una sola facciata. Secondo le dichiarazioni del lavoratore infortunato, riportate nella sentenza di primo grado, il coordinatore era passato in cantiere anche la mattina dell'incidente.

Dalla successione delle lavorazioni prevista dal PSC emergeva, inoltre, che al completamento del getto sarebbe seguita la rimozione degli elementi di gronda e della copertura.

La Corte ha quindi disatteso l'argomentazione difensiva relativa alla **mancata comunicazione dell'avvio dei lavori in quota**, che non teneva adeguatamente conto della conoscenza, da parte del coordinatore, dello stato di avanzamento dei lavori e dell'incompletezza dell'opera provvisionale.

Inosservanza del PSC: quando il CSE deve intervenire e sospendere le lavorazioni

Il potere-dovere di **sospensione diretta delle singole lavorazioni**, previsto dall'art. 92, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 81/2008, presuppone che il coordinatore riscontri direttamente una situazione di **pericolo grave e imminente** e la sospensione permane fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate.

L'assenza delle condizioni che impongono tale intervento non esclude tuttavia la possibilità di ravvisare un inadempimento degli obblighi di verifica previsti dalla lettera a) dello stesso articolo, come ha evidenziato la Cassazione nel respingere le argomentazioni difensive.

Nella gestione delle inosservanze delle prescrizioni del PSC trova inoltre applicazione la **lettera e) dell'art. 92, comma 1**, che prevede, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, la segnalazione al committente o al responsabile dei lavori e la proposta di sospensione dei lavori, di allontanamento dal cantiere o di risoluzione del contratto.

Qualora il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento senza fornire un'idonea motivazione, il coordinatore comunica l'inadempienza agli organi di vigilanza territorialmente competenti individuati dalla disposizione.

Il D.Lgs. n. 81/2008 disciplina quindi anche le modalità attraverso le quali il CSE interviene a fronte delle inosservanze riscontrate nell'esercizio della propria funzione, senza che tale intervento presupponga necessariamente una situazione di pericolo grave e imminente.

Condotta imprudente del lavoratore e responsabilità del CSE per l'infortunio

La Suprema Corte ha escluso che l'utilizzo della scala da parte del lavoratore potesse interrompere il **nesso causale** tra l'omissione contestata al coordinatore e l'infortunio.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la condotta colposa del lavoratore può escludere la responsabilità del garante quando attiva un **rischio eccentrico o esorbitante** rispetto alla sfera di rischio che quest'ultimo è chiamato a governare. Nel valutare il comportamento imprudente del lavoratore nello svolgimento delle mansioni affidategli, è inoltre necessario accertare che il garante abbia adottato anche le cautele destinate a prevenire e governare il rischio derivante da simili comportamenti.

Nel caso esaminato, l'impiego della scala era riconducibile alla necessità di operare sui lati dell'edificio privi di ponteggio e la caduta rappresentava l'evento che l'apprestamento previsto nel PSC era destinato a prevenire.

Né la Cassazione ha ritenuto determinante la circostanza che la datrice di lavoro fosse stata assolta in un distinto procedimento e che il preposto avesse definito la propria posizione mediante patteggiamento, ricordando che la disciplina dei cantieri temporanei o mobili contenuta nel Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 attribuisce **autonomi e concorrenti obblighi di sicurezza** alle diverse figure coinvolte nella realizzazione dell'opera.

La violazione degli obblighi di sicurezza da parte di uno dei garanti non determina l'esonero degli altri, salvo che abbia efficacia risolutiva sul piano causale.

CSE e fasi critiche del cantiere: come programmare e documentare le verifiche

Il ricorso è stato rigettato, confermando un orientamento giurisprudenziale che merita particolare attenzione nell'organizzazione dell'attività professionale dei coordinatori, soprattutto per quanto riguarda la programmazione delle verifiche in corrispondenza delle **fasi critiche del cantiere**.

Se il PSC subordina lo svolgimento in sicurezza di determinate lavorazioni alla preventiva predisposizione di un apprestamento, la conoscenza del **cronoprogramma** e il riscontro dell'effettivo avanzamento dei lavori consentono al CSE di individuare il momento in cui verificarne l'installazione, senza affidarsi esclusivamente alle comunicazioni delle imprese.

Anche la **verbalizzazione dei sopralluoghi**, delle inosservanze riscontrate, delle contestazioni rivolte alle imprese e delle successive verifiche rappresenta uno strumento utile per documentare l'attività svolta nell'esercizio dell'incarico.

Nella programmazione dei controlli è necessario quindi tenere in considerazione il passaggio da una fase lavorativa a quella successiva, soprattutto quando il coordinatore è già a conoscenza della mancata predisposizione di un apprestamento dal quale dipende la sicurezza delle attività in programma.

Articolo tratto da *Lavori Pubblici*